

FERMO DEL VEICOLO PER PATENTE SCADUTA: SOLLEVATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA'?

Il Giudice di Pace di Pistoia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.126, 7° comma del Codice della Strada.

Secondo il giudice tale disposizione lede il canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie, in quanto l'art.167 comma 7 del CdS determina l'applicazione della misura accessoria del fermo del veicolo per chi guida con patente scaduta, senza praticare alcun "distinguo" per le diverse situazioni.

Nella norma nessuna rilevanza viene attribuita all'ipotesi che il veicolo non appartenga al trasgressore, ma a un terzo e nessuna discrezionalità viene lasciata all'Autorità Amministrativa nella commisurazione della sanzione, nè in relazione al pagamento immediato della sanzione, nè in relazione al danno economico recato al terzo, parificando ingiustificatamente situazioni diverse.

Ciò potrebbe portare all'assurda confisca di un veicolo appartenente ad una ditta, il cui dipendente circoli con patente scaduta!

Se ti interessa il testo dell'ordinanza, chiedilo con una e.mail a beppe@cnnnet.it

[Questo articolo è stato tratto da "LE NEWS DEL CAMPER CLUB LA GRANDA" - n°33 - del 21 ottobre 2001.](#)